

**CONSORZIO
PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL PONTE ROSSO**

Via Forgharia, 11 - 33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE)

REGOLAMENTO

**PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DELLA ZONA INDUSTRIALE.
Escluso fognature**

TITOLO 1° - COMMISSIONE PARITETICA

ART. 1

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, per il funzionamento e la gestione delle infrastrutture e dei servizi si avvarrà della collaborazione di una Commissione Paritetica.

ART. 2

La Commissione Paritetica è costituita da 10 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso; di essi, 5 sono designati dalle aziende insediate in Z.I.P.R. e 5 sono scelti dalla Amministrazione Consorziale in rappresentanza del Consorzio per la Z. I. P. R.

ART. 3

I membri della Commissione Paritetica durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Qualora gli organi preposti alla designazione dei membri della Commissione Paritetica non vi provvedano entro il 1° bimestre di ogni anno dalla richiesta, vi provvede d'ufficio il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Z.I.P.R.

ART. 4

La Commissione Paritetica, si riunisce, in seduta ordinaria, entro il primo trimestre di ogni anno, per l'esame della Relazione economico - finanziaria presentata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Z.I.P.R.

La Commissione Paritetica si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che sia ritenuto necessario, ed ha facoltà di avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione della Z.I.P.R. in relazione alle materie oggetto di questo Regolamento.

ART. 5

La Commissione Paritetica viene convocata dal Presidente del Consorzio per la Z.I.P.R. ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità o ne venga fatta espressa richiesta da almeno un terzo dei componenti stessi.

La Commissione Paritetica è validamente riunita, quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri che la compongono.

Le decisioni della Commissione Paritetica vengono prese a maggioranza semplice. Funge da Segretario della Commissione Paritetica un dipendente del Consorzio per la Z. I. P. R.

ART. 6

Su particolari problemi la Commissione Paritetica potrà essere integrata con esperti (da scegliere in comune accordo con il Consorzio per la Z.I.P.R.) i quali parteciperanno alla seduta con voto consultivo.

ART. 7

Per la gestione specifica dei servizi il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Paritetica, può demandare specifiche funzioni a Commissioni speciali. Le stesse opereranno al fine di creare servizi migliori, più funzionali e convenienti.

ART. 8

Le modalità di funzionamento, le competenze, il numero dei componenti, i modi di elezione, la durata in carica ecc., saranno fissate al momento della istituzione dei singoli servizi.

TITOLO 2° - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

ART. 9

Nell'ambito della Zona Industriale dovranno essere rispettate le norme di edificazione stabilite nel Piano per gli Insediamenti Produttivi e nel Regolamento Edilizio del Comune di S. Vito al Tagliamento.

TITOLO 3° - VIABILITÀ

ART. 10

La viabilità della Z.I.P.R. è articolata in:

- a) strade di 1° grado, a doppia carreggiata con aiuola spartitraffico, dalla larghezza di m. 23.00
- b) strade di 2° grado, dalla larghezza di m. 7.50
- e) strade di 3° grado, dalla larghezza di m.6.00
- d) strade pedonali , dalla larghezza di m. 4.00

ART. 11

Gli accessi ai lotti industriali sono autorizzati su formale domanda solo sulla viabilità di 2° e 3° grado e sono oggetto di una specifica concessione rilasciata dal Consorzio dietro pagamento di un canone simbolico di L. 1.000 per il primo accesso, e di un canone che verrà annualmente stabilito su proposta della Commissione Paritetica per gli ulteriori accessi.

ART. 12

Il numero, le forme, le dimensioni, le modalità ed i materiali di esecuzione degli accessi di ogni lotto industriale sono preventivamente approvati ed autorizzati dal Consorzio per la Z.I.P.R.

ART. 13

Allo scopo di armonizzare sia sotto il profilo funzionale che estetico, gli accessi ai lotti industriali con le opere consorziali, il Consorzio per la Z.I.P.R. in qualunque momento potrà ordinare la costruzione di nuovi manufatti e l'adeguamento di quelli già esistenti fissando un termine per l'esecuzione dei lavori, decorso il quale il Consorzio per la Z.I.P.R. potrà provvedervi d'ufficio; a lavori ultimati il debito del proprietario sarà determinato nella misura delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 20% a titolo di spese generali e tecniche e di un altro 20% a titolo di penale.

ART. 14

La manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità della Z.I.P.R. è effettuata a cura del Consorzio per la Z.I.P.R. che potrà provvedervi direttamente o mediante concessioni, convenzioni ed appalti con Enti o Privati.

TITOLO 4 ° - SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE

ART. 15

Le opere di sistemazione, attrezzatura, alberatura, manutenzione, delle aree a verde attrezzato ed a verde di rispetto, secondo le destinazioni del piano, verranno eseguite a cura del Consorzio per la Z.I.P.R. che potrà provvedervi direttamente o mediante concessioni, convenzioni od appalti con enti o privati, allo scopo di ottimizzare il servizio sia sotto il profilo funzionale che economico.

ART. 16

Il Consorzio per la Z.I.P.R. predispone annualmente un programma delle opere ed un preventivo di spesa che vengono sottoposti all'esame della Commissione Paritetica entro il primo trimestre di ogni anno.

TITOLO 5° - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ART. 17

Il servizio di pubblica illuminazione sarà gestito dal Consorzio per la Z.I.P.R. che potrà provvedervi direttamente o mediante concessioni, convenzioni od appalti con enti o privati.

ART. 18

Il Consorzio per la Z.I.P.R. predispone annualmente un programma ed un preventivo di spesa che vengono sottoposti all'esame della Commissione Paritetica entro il primo trimestre di ogni anno.

**TITOLO 6° - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ACQUA INDUSTRIALE
AGLI STABILIMENTI DELLA Z.I.P.R.**

ART. 19

L'acqua dell'acquedotto industriale viene fornita agli stabilimenti della Z.I.P.R. alle condizioni e norme che seguono.

ART. 20

L'acqua dell'acquedotto industriale viene somministrata dal Consorzio per la Z.I.P.R. a tutti gli stabilimenti che ne facciano richiesta.

ART. 21

La domanda per la somministrazione dell'acqua deve essere compilata nei termini del modulo rilasciato dal Consorzio per la Z.I.P.R. e dovrà essere firmata da chi intende far uso dell'acqua o dal suo legale rappresentante e, se accettata, costituirà contratto di utenza a tutti gli effetti del presente regolamento. Nella domanda sarà indicata la quantità richiesta in metri cubi, secondo il consumo presunto dall'utente; tale quantità non potrà mai essere inferiore a mc. 1800 bimestrali; l'Amministrazione Consorziale si riserva la facoltà di allacciare anche utenze che non raggiungano il minimo stabilito.

Nel caso in cui la media dei consumi effettivi in ciascun anno di calendario variasse del 30% rispetto alla quantità inizialmente richiesta, a tale quantità si intenderà sostituita la media stessa.

La quantità di acqua richiesta e quella sostitutiva di cui al comma precedente, costituisce il minimo impegnativo bimestrale.

Ogni variazione del minimo impegnativo bimestrale, sarà comunicata con lettera raccomandata all'utente interessato.

L'acqua concessa sarà pagata in base al consumo indicato dal contatore, ma l'utente dovrà pagare ugualmente l'importo corrispondente al minimo impegnativo bimestrale, anche se il consumo effettivo del bimestre non abbia raggiunto tale quantità.

ART. 22

Il diametro del contatore sarà in relazione al minimo impegnativo bimestrale, come segue:

da mc. 1800 a mc. 3.600	il diametro del contatore sarà nun.	40
da mc. 3601 a mc. 9.000	il diametro del contatore sarà nun.	50
da mc. 9001 a mc. 20.000	il diametro del contatore sarà nun.	70
da mc. 20001 a mc. 30.000	il diametro del contatore sarà nun.	80
da mc. 30001 a mc. 50.000	il diametro del contatore sarà nun.	100
da mc. 50001 a mc. 80.000	il diametro del contatore sarà nun.	125
da mc. 80001 a mc. 130.000	il diametro del contatore sarà nun.	150
da mc. 130001 a mc. 200.000	il diametro del contatore sarà nun.	200

Per richieste maggiori il diametro sarà fissato caso per caso.

ART. 23

La durata della concessione è fissata ad anno ed è tacitamente rinnovabile. L'utente può farla cessare previa disdetta di almeno un semestre.

Il Consorzio per la Z.I.P.R. può farla cessare, previa diffida, in qualsiasi momento nel caso di inadempienza, da parte dell'utente, di anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 24

L'acqua fornita ad uno stabilimento deve essere esclusivamente consumata nel medesimo, essendo vietato in modo assoluto di cederla a terzi.

ART. 25

In qualunque caso di cessione o trasformazione dell'azienda, tanto l'utente che cessa quanto quello che subentra, dovranno darne immediato avviso al Consorzio per la Z.I.P.R.

ART. 26

Il pagamento dell'acqua e nolo dei contatori, avverrà trimestralmente e sarà fatto all'esattore consorziale, che rilascerà la relativa quietanza.

Se alla presentazione della quietanza non viene effettuato il pagamento, l'esattore rilascerà all'utente un invito a versare l'importo alla sede del Consorzio per la Z.I.P.R. entro i dieci giorni successivi; qualora nel termine non venga fatto il versamento alla sede del Consorzio per la Z.I.P.R., l'utente è tenuto al pagamento di una multa di Lire 1 per ogni 100 Lire.

Decorsi 20 giorni dalla data del rilascio dell'invito, di cui al primo comma, il Consorzio per la Z.I.P.R. è in diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua e di levare il contatore e ciò senza pregiudizio dall'azione legale che potrà esercitare.

ART. 27

L'erogazione dell'acqua avvera con continuità, tuttavia, salvo il caso di negligenza o colpa, il Consorzio per la Z.I.P.R. non assume responsabilità per diminuzioni o interruzioni di deflusso dell'acqua industriale o per variazioni delle caratteristiche fisico-chimiche della stessa.

Previo avviso di non meno di due mesi e accordo con gli utenti in caso di un tempo minore, il Consorzio per la Z.I.P.R. si riserva il diritto di sospendere il deflusso dell'acqua per il tempo strettamente necessario, e da concordarsi comunque con gli utenti interessati, onde compiere i lavori di manutenzione che non siano altrimenti eseguibili.

ART. 28

Le opere di diramazione, a partire dalla tubazione stradale fino al contatore incluso, come qualunque successivo cambiamento, spostamento, modifica delle stesse, richieste dall'utente o resi necessari da fatto suo, verranno esclusivamente eseguiti a cura del Consorzio per la Z.I.P.R. e a completo carico dell'utente, senza peraltro che l'utente medesimo ne acquisti la proprietà.

Gli importi delle opere relative vengono fissati a consuntivo del Consorzio per la Z.I.P.R. Il richiedente dovrà provvedere al pagamento, entro 60 giorni dalla data della notifica.

ART. 29

Le diramazioni saranno generalmente fatte con tubazione avente origine da una cameretta di ispezione in calcestruzzo di cemento comprendente la tubazione stradale e quella di presa. In suolo stradale verrà costruita una seconda cameretta contenente una saracinesca di arresto. A valle della cameretta contenente la detta saracinesca e in terreno di proprietà dell'utente, a cura e spese dell'utente stesso verrà collocato in altra apposita cameretta il contatore e subito a valle di questo una seconda saracinesca di arresto.

ART. 30

Gli impianti interni devono essere eseguiti dall'utente secondo le prescrizioni impartite dal Consorzio per la Z.I.P.R.

Il Consorzio per la Z.I.P.R. non assume alcuna responsabilità sul funzionamento della rete a valle del contatore si riserva solo il diritto di ispezionare le diramazioni interne nei tempi e nei modi stabiliti d'intesa con la Commissione Paritetica.

ART. 31

L'utente dovrà pagare il nolo dei contatori in base ai seguenti canoni bimestrali (stabiliti dal C.I.P.):

contatore da min. 40	£
contatore da min. 50	£
contatore da min. 70	£
contatore da min. 80	£
contatore da min. 100	£
contatore da min. 125	£
contatore da min. 150	£
contatore da min. 200	£

ART. 32

Per ogni riapplicazione di contatore, chiusura ed apertura di presa richiesta dall'utente o causata da fatto dell'utente saranno dovute all'amministrazione dell'acquedotto industriale:

- a) per riapplicazione del contatore del diametro da mm..... a mm..... £.
- b) per riapplicazione del contatore del diametro da mm..... a mm..... £.
- c) per riapplicazione del contatore del diametro da mm..... a mm..... £.
- d) per riapplicazione del contatore del diametro da mm..... a mm..... £.
- e) per riapplicazione del contatore del diametro da mm..... a mm..... £.
- f) per chiusura o riapertura di presa £.

ART. 33

Il Consorzio per la Z.I.P.R. avrà diritto di sostituire il contatore quando lo ritenga necessario, previo avviso di giorni quindici.

ART. 34

L'utente deve curare la buona conservazione del contatore, ed è responsabile verso il Consorzio per la Z.I.P.R. dell'apparecchio e dei guasti recati al medesimo, nonché dei guasti recati alle altre opere di diramazione, qualora questi avvenissero in seguito ai lavori inerenti lo stabilimento.

L'utente è tenuto a riparare dal gelo con mezzi acconci il contatore e le altre opere di diramazione cadenti entro i confini di proprietà privata. Esso è responsabile verso il Consorzio per la Z.I.P.R. dei danni arrecati dal gelo a tali opere.

ART. 35

La lettura del contatore è fatta bimestralmente a metri cubi interi. Le risultanze della lettura vengono annotate nelle quietanze che l'esattore rilascerà all'utente.

Nel caso che il contatore non funzioni o fornisca erronee indicazioni, il consumo dell'ultimo bimestre verrà parificato a quello del bimestre corrispondente dell'anno precedente e qualora trattasi di utenza recente, verrà parificato al consumo del bimestre precedente.

ART. 36

Per qualsiasi verifica e lettura, l'utente deve sempre permettere al personale del Consorzio per la Z.I.P.R. di accedere al sito dove trovasi il contatore.

Se l'utente si opponesse sia alle verifiche o letture, sia alla sostituzione del contatore, il Consorzio per la Z.I.P.R., previa diffida, sospenderà la fornitura dell'acqua chiudendo la saracinesca esterna.

ART. 37

Quando un utente ritenesse erronea la indicazione del contatore, il Consorzio per la Z.I.P.R., dietro regolare richiesta accompagnata dal relativo versamento di un importo commisurato alle reali spese sostenute dal Consorzio, eseguirà le opportune verifiche.

L'utente potrà chiedere di presenziarvi. Se queste verifiche confermeranno il difetto lamentato, l'utente non dovrà sostenere alcuna spesa, il Consorzio per la Z.I.P.R. cambierà l'apparecchio, procederà alla restituzione del versamento di cui sopra ed alla riduzione dei canoni relativi al bimestre precedente a quello nel quale è stata chiesta la verifica, in relazione dell'errore riscontrato. Se invece la verifica comprovasse la regolarità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 5% in più od in meno, i risultati della verifica saranno ritenuti definitivi agli effetti del pagamento dei consumi e nel contempo sarà incamerato dal Consorzio per la Z.I.P.R., il versamento di cui sopra.

ART. 38

Le spese e le imposte inerenti e conseguenti alla fornitura dell'acqua e del contatore sono a carico dell'utente.

ART. 39

I reclami inerenti all'esercizio dovranno essere indirizzati al Consorzio per la Z.I.P.R.

ART. 40

Il Consorzio per la Z.I.P.R. provvedere ad ogni installazione, sia iniziale che successiva, ad apporre regolari sigilli al contatore. L'utente è responsabile della integrità di tale sigillo. In caso di riscontrata manomissione dei sigilli stessi, all'utente sarà applicata una penalità di un importo pari a due volte il massimo consumo compatibile con il contatore installato.

ART. 41

Le tariffe da corrisondersi dall'utente per ogni mc. di acqua fatturato, saranno stabilite entro il mese di febbraio di ogni anno dal Consorzio per la Z.I.P.R., sentita la Commissione Paritetica.

Le tariffe saranno dedotte in base al bilancio consuntivo, comprendente i conti di gestione e di ammortamento degli impianti.

ART. 42

L'ammontare del canone verrà notificato al proprietario interessato il quale potrà, nel termine di 30 giorni dalla notifica, far pervenire per Iscritto al Consorzio per la Z.I.P.R. eventuali osservazioni ed eccezioni.

Trascorso tale termine i canoni liquidati si riterranno pienamente accettati e si procederà d'ufficio alla relativa iscrizione ed esazione.

TITOLO 7°- SCARICHI GASSOSI

ART. 43

Si applicano alla Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso le norme statali vigenti in materia di scarichi gassosi ed inquinamento atmosferico, ed in particolare la legge 13/7/1966 n. 615 ed il decreto 15/4/1971 n. 322.

ART. 44

Il Consorzio per la Z.I.P.R. si riserva la facoltà di installare o di far installare apparecchi e dispositivi di misura, registrazione e controllo allo scopo di misurare, registrare, controllare le caratteristiche, l'entità e le modalità di scarico dei fumi provenienti dalle aziende della Z.I.P.R. nonché gli effetti prodotti sia all'interno della Z.I.P.R. che nell'ambito del territorio circostante.

ART. 45

Le spese d'impianto, di manutenzione e di gestione degli apparecchi installati, ivi comprese quelle per il personale addetto, verranno ripartite tra le aziende insediate in proporzione all'area del lotto.

La determinazione del contributo a carico dell'azienda verrà effettuata entro il primo trimestre di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Z.I.P.R. su proposta della Commissione Paritetica.

ART. 46

L'ammontare del contributo verrà notificato al proprietario interessato il quale potrà, nel termine di 30 giorni dalla notifica, far pervenire per iscritto al Consorzio per la Z.I.P.R. eventuali osservazioni ed eccezioni. Trascorso tale termine i contributi liquidati si riterranno pienamente accettati e si procederà d'ufficio alla relativa iscrizione ed esazione.

ART. 47

Ogni stabilimento ed opificio che, a causa di prodotti usati o fabbricati o comunque detenuti, oppure di sistema di lavorazione, dia luogo ad emissioni di polveri, fumi, vapori, gas dannosi, nocivi o molesti, per cui esso sia da comprendere negli elenchi delle industrie insalubri secondo il D.M. del 2.2.1971, è tenuto a prendere tutte le precauzioni e a porre in opera dispositivi e apparecchi atti ad abbattere o a ridurre ai minimi limiti possibili l'inquinamento atmosferico.

ART. 48

Ogni stabilimento o opificio che sia definito come all'art.47 deve comunicare all'Amministrazione del Consorzio quali sono i prodotti semilavorati o finiti, oppure le materie prime o ausiliari, oppure gli altri motivi che ne determinano o ne possono determinare l'inclusione negli elenchi del detto D.M. 12.2.1971.

Esso deve accompagnare la comunicazione con una descrizione, corredata da disegni e planimetrie, delle opere e di ogni altro mezzo o accorgimento messo in atto per l'abbattimento o la limitazione delle emissioni dannose, nocive, moleste, precisando i periodi di funzionamento in rapporto all'attività lavorativa e i risultati conseguiti.

Deve pure essere tempestivamente comunicato al Consorzio per la Z.I.P.R., con tutti i particolari del caso, ogni successiva modificazione o innovazione degli impianti di lavorazione dei prodotti semilavorati o finiti delle materie prime o ausiliarie, dei sistemi di lavorazione, che provochi significative variazioni delle emissioni, e così deve essere

comunicata ogni modificazione o innovazione dei mezzi messi in atto per la limitazione dell'inquinamento atmosferico.

ART. 49

Lo stabilimento o opificio definito come all'art. 47 che non avesse ancora installato mezzi di abbattimento e di limitazione delle emissioni, deve presentare una relazione, corredata dai necessari elementi tecnici, sui sistemi o impianti o altri mezzi che esso intende porre in atto, precisando i risultati che si vogliono conseguire e i tempi previsti per la realizzazione e l'attivazione.

Esso dovrà pure indicare quali accorgimenti o altri mezzi provvisori, prima dell'attivazione dei mezzi definitivi, intende adottare per la limitazione dell'inquinamento atmosferico.

ART. 50

I fumi di combustione emessi dai camini industriali debbono avere densità inferiore a quella del n. 2 dell'apparecchio rilevatore con scala Ringelmann. E' tollerata una emissione di fumi con densità più elevata, ma comunque mai superiore al n. 3 della stessa scala Ringelmann, purché il periodo di più intensa emissione non duri oltre i 10' complessivi in un'ora.

ART. 51

Il Consorzio per la Z.I.P.R. eseguirà i controlli, nonché i prelievi dei campioni, mediante propri delegati. Per le analisi dei campioni si servirà del Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi di Pordenone, o anche di altri idonei istituti.

TITOLO 8° - RIFIUTI SOLIDI

ART. 52

Il Consorzio per la Z.I.P.R. si riserva di gestire, in forma diretta o indiretta, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge 20 marzo 1941 - XIX n. 366 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23/5/1941 - XIX n.120.-

ART. 53

Le materie prime di lavorazione, le materie ausiliare, i prodotti intermedi e finiti detenuti nell'area dello stabilimento e dell'opificio debbono essere sistemati in modo da non provocare di per sé o con acqua piovana, od altra acqua o liquido qualsiasi, scioglimento di sostanze e infiltrazioni nel terreno.

ART. 54

Il deposito nell'area dello stabilimento od opificio di residui solidi di lavorazione, di rifiuti domestici, di spazzature e di altre sostanze o rifiuti solidi di qualsiasi natura, deve avere carattere provvisorio di accumulo di breve durata prima dell'asportazione all'esterno e, oltre a non costituire pericolo di alcun genere, come incendio, infezioni, esalazioni dannose, richiamo d'insetti, deve essere sistemato in modo da non provocare gli inconvenienti citati all'Art.53

ART. 55

E' vietato scaricare nei corsi d'acqua e nelle fognature scorrenti all'interno e all'esterno dell'area dello stabilimento od opificio sostanze o corpi solidi o rifiuti di qualsiasi natura.

ART. 56

La discarica dei rifiuti solidi fuori dell'area dello stabilimento od opificio, nei luoghi autorizzati dal Comune di competenza territoriale e secondo le modalità prescritte o in uso, non deve provocare, nemmeno nella fase di trasporto, pericoli, danno o inconvenienti superiori a quelli ritenuti normali per i rifiuti urbani. Anche la discarica dei materiali inerti può essere fatta solo nei luoghi autorizzati dal Comune e non deve provocare ostruzioni ne danni di alcun genere.

TITOLO 9° - SERVIZIO MENSA

ART. 57

Il servizio mensa interaziendale sarà gestito dal Consorzio per la Z.I.P.R. che potrà provvedervi, sentita la commissione Paritetica , direttamente o mediante concessioni, convenzioni od appalti con enti o privati.

ART. 58

Le modalità ed i tempi di espletamento del servizio mensa interaziendale sono definite dal Consorzio per la Z.I.P.R. sentita la Commissione Paritetica .

ART. 59

Il Consorzio per la Z.I.P.R. predispone annualmente un programma ed un preventivo di spesa che vengono sottoposti all'esame della Commissione Paritetica entro il primo trimestre di ogni anno.

TITOLO 10° - SERVIZI GENERALI

ART. 60

Il Consorzio per la Z.I.P.R. si riserva la facoltà di apprestare e gestire particolari servizi provvedendovi direttamente o mediante concessioni, convenzioni od appalti ad enti o privati.

ART. 61

Le forme di gestione ed i costi relativi verranno di volta in volta stabiliti dal Consorzio per la Z.I.P.R., sentita la Commissione Paritetica competente . Resta stabilito il principio che i costi relativi ai singoli servizi verranno ripartiti in base a parametri rispecchianti l'effettivo utilizzo del servizio da parte delle singole aziende.

TITOLO 11° - INDAGINI CONOSCITIVE

ART. 62

Le aziende insediate in Z.I.P.R. sono tenute a fornire a semplice richiesta del Consorzio per la Z.I.P.R., previo accordo con la Commissione Paritetica tutte le informazioni a carattere non riservato riguardanti il personale dipendente, l'organizzazione aziendale, i dati attinenti la produzione ed ogni altro elemento conoscitivo riguardante l'azienda.

Tali informazioni saranno fornite nei limiti e nei modi atti a salvaguardare l'interesse delle aziende.

Il Consorzio è tenuto a fare delle informazioni ricevute uso riservato.

TITOLO 12° - ONERI A CARICO DELLE AZIENDE

ART. 63

La manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e della rete di fognatura bianca e nera, il servizio di pubblica illuminazione, le opere di sistemazione, attrezzatura, alberatura, manutenzione delle aree a verde attrezzato ed a verde di rispetto, verranno eseguite a cura del Consorzio che potrà provvedere direttamente o mediante convenzioni/concessioni od appalti con enti o privati.

ART. 64

Agli oneri derivanti dalle spese e dai servizi di cui all'Art. 63, ivi compresa una quota di ammortamento, si provvederà con un contributo a carico delle aziende insediate determinato annualmente secondo la formula seguente:

$$C = \left(0.30 \frac{P}{P_t} + 0.30 \frac{T}{T_t} + 0.30 \frac{A}{A_t} + 0.10 \frac{E}{F_t} \right) C_t * K$$

dove

C = contributo a carico dell'Azienda.

P = numero dei dipendenti dell'Azienda.

P_t = numero complessivo dei dipendenti delle Aziende insediate.

T = traffico veicolare relativo all'Azienda.

T_t = traffico veicolare complessivo delle Aziende in sediate.

A = area del lotto dell'Azienda.

A_t = aree complessive dei lotti delle Aziende insediate.

F = lunghezza della linea di recinzione lungo fronte strada o lungo aree a verde del lotto dell'Azienda.

F_t = lunghezza complessiva delle linee di recinzione lungo fronte strada o lungo aree a verde dei lotti delle Aziende insediate.

K = coefficiente riduttivo

C = retribuzione complessiva dei dipendenti delle aziende insediate al lordo degli oneri sociali.

ART. 65

Il coefficiente riduttivo K di cui all'art. 64, viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sentita la Commissione Paritetica.

ART. 66

I contributi di cui all'art. 64, verranno notificati agli interessati i quali potranno, nel termine di 30 giorni, dalla notifica, far pervenire per iscritto al Consorzio per la Z.I.P.R. eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i contributi notificati si riterranno pienamente accettati e dovranno essere versati entro il 1° quadrimestre di ciascun anno.

ART. 67 PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli art. 106 e seg. della Legge Comunale e Provinciale T. U. 3 Marzo 34 n. 383 e successive modificazioni.

ART. 68 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la approvazione dell'Autorità tutoria e dopo la sua affissione allo Albo Comunale per 15 giorni ai sensi dell'art. 21 Legge 9.6.47 n. 530.

====o0o====

Adottato dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 36 del 26. 3. 77 ravvisata immune da vizi dal C.C.C, in data 7.4.77 e registrata al n, 10047 reg. C.C.C., prot. n. 5987/264.

Modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 64 del 12. 5. 1978 ravvisata immune da vizi dal C.C.C, in data 20.6.1978 e registrata al n. 5650 reg. C.C.C., prot. n. 5219/264

Modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 24 del 20. 3. 1981 ravvisata immune da vizi dal C.C.C, in data 12.8.1981 e registrata al n. 9487 reg. C.C.C., prot. n. 8836/264

Modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8 del 29/04/2008